

Trieste, 04 giugno 2021

CIRCOLARE N. 16/2021**Oggetto:** Decreto Legge Sostegni Bis.

Gentile Cliente,

in relazione alla novità introdotte dal Decreto Legge Sostegni bis (DL 73/2021, in vigore dal 26.05.2021), con la presente circolare si richiama l'attenzione su quelle relative ai seguenti articoli.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto.

Il contributo in questione, per il cui ottenimento è necessario avere la partita iva attiva al 26/05/2021, si presenta in maniera più articolata rispetto alle versioni precedenti e si snoda in varie opzioni.

È previsto un minimo di 1.000 € per le persone fisiche e di 2.000€ per i soggetti diversi da esse. Il contributo massimo è fissato a 150.000€.

1. La prima opzione, ricalca esattamente la versione già nota del Sostegni 1: chi ha già ricevuto il contributo, ne riceverà un altro in automatico.
2. La seconda, prevede il calcolo del calo di fatturato (almeno del 30%) sul periodo compreso tra il 01/04/2020 ed il 01/03/2021 rispetto al periodo compreso tra il 01/04/2019 ed il 31/03/2020.

Questa opzione vale per i soggetti che hanno già percepito il contributo in precedenza e lo stesso viene determinato applicando delle percentuali che sono differenti rispetto al volume dei compensi/ricavi conseguiti.

In questa seconda ipotesi, nel caso in cui il calo del fatturato dovesse essere superiore a quello determinato sul precedente periodo di riferimento (2020 su 2019 – come da norme precedenti), si potrà beneficiare di un'integrazione del contributo già ricevuto, previa presentazione di un'istanza telematica all'Agenzia delle entrate con le modalità che verranno definite da un provvedimento del Direttore di prossima emanazione.

3. La terza opzione riguarda invece quei soggetti per i quali nel periodo precedentemente preso a base non vi era verificato il calo del fatturato del 30%, che invece viene riscontrato sul nuovo arco temporale come sopra indicato.

In questo caso, il contributo spetterà sempre in percentuali diverse a seconda dei ricavi/compensi conseguiti, ma con delle maggiorazioni rispetto al punto 2.

4. La quarta opzione infine è rappresentata da una sorta di conguaglio che potrà essere ottenuto nel caso in cui si dovesse verificare un peggioramento del risultato economico del periodo in corso rispetto a quello 2019.

In merito si attendono i provvedimenti attuativi (uno del Ministero dell'Economia ed uno dell'Agenzia delle entrate). In ogni caso, la norma prevede che per beneficiare di tale opzione sarà necessario inviare la dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre.

Art. 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse.

Per l'anno 2021, viene istituito un "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse" al fine di favorire la continuità delle attività economiche che, per effetto delle misure restrittive nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, hanno dovuto chiudere per un periodo complessivo di almeno 4 mesi.

I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto saranno determinati con successivo decreto che dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Sostegni bis.

Con lo stesso provvedimento verranno individuate le modalità di erogazione della misura al fine di garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

Art. 3 – estensione e proroga credito d'imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda.

Viene prevista la riedizione del bonus affitti del 60% per le locazioni e del 30% in caso di affitto d'azienda (50% se l'affitto d'azienda riguarda strutture turistico-ricettive).

Si tratta del credito d'imposta introdotto dal decreto Rilancio e successivamente prorogato che, secondo quanto delineato dal testo in esame, spetta per i canoni di locazione relativi ai mesi da gennaio a maggio 2021.

I beneficiari dell'aiuto sono i titolari di partita IVA in possesso dei seguenti requisiti:

- ricavi e compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019;
- calo medio mensile di fatturato e corrispettivi tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 pari almeno al 30% rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Per le imprese del settore turistico-ricettivo, il testo dispone inoltre la proroga fino al 31.07.2021 del credito d'imposta già previsto fino ad aprile dalla Legge di Bilancio 2021, senza alcun limite relativo a ricavi e compensi.

Il requisito del calo del fatturato non rileva per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 01/01/2019.

Lo Studio resta a disposizione dei gentili Clienti per l'analisi della spettanza e l'eventuale presentazione delle istanze in argomento, che verranno presentate su esplicita richiesta.

Cordiali saluti
Saed Servizi Srl Stp
Dott.  Cicchitti